

STRUMENTI OPERATIVI PER PARTECIPARE AI BANDI DI GARA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Webinar del 28 novembre 2023

I professionisti e la Pubblica Amministrazione

- I. Contratto d'appalto e contratto d'opera
- II. I professionisti ed il Codice dei Contratti
- III. Gli strumenti di acquisto e negoziazione
- IV. Il Mercato Elettronico della PA (MePA)
- V. L'equo compenso e la PA

Codice Civile Libro Quarto - Delle obbligazioni

Titolo III - Dei singoli contratti

Capo VII - Dell'appalto

Art. 1655. - Nozione.

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Codice Civile Libro Quinto – Del lavoro
Titolo III – Del lavoro autonomo
Capo I- Disposizioni generali

Art. 2222. - Contratto d'opera.

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Le differenze anche nei rapporti con la PA

La distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto si fonda sulla struttura e dimensione dell'impresa cui sono commissionate le opere: infatti il contratto d'opera coinvolge l'impresa di piccole dimensioni, che svolge la propria attività prevalentemente con lavoro personale dell'imprenditore, laddove il contratto di appalto si caratterizza per una organizzazione più strutturata di lavoro, persone e mezzi.

Qualora sia prevalente il “carattere personale o intellettuale della prestazione richiesta”, anziché quello imprenditoriale, l'incarico al professionista esterno è riconducibile al contratto d'opera (art. 2222 cod. civ.), in particolare, al contratto d'opera intellettuale (art. 2229 cod. civ.), e non al contratto di appalto di servizi ex art. 1655 c.c. (*ex multis* Corte dei Conti, sez. Campania, con la deliberazione n. 88/2018)

I contratti d'opera per la PA : il d.lgs. 165/2001

Art. 7. Gestione delle risorse umane

...

5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

I contratti d'opera per la PA : il d.lgs. 165/2001

...

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) **l'oggetto della prestazione** deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato **l'impossibilità oggettiva** di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di **natura temporanea e altamente qualificata**;
- d) devono essere preventivamente determinati **durata, oggetto e compenso** della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

I contratti d'opera per la PA : il d.lgs. 165/2001

...

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da **professionisti iscritti in ordini o albi** o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

I contratti d'opera per la PA : il d.lgs. 165/2001

...

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

Gli appalti di servizi per la PA : il Codice dei Contratti Pubblici

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*

- Attuazione delle Direttive 2014/23/UE - 2014/24/UE - 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
- Cos'è? Si intende per contratto, o contratto pubblico, un negozio giuridico a titolo oneroso con il quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici l'esecuzione di lavori e opere oppure l'acquisizione di servizi e forniture.
- Le due tipologie di contratto previste dal codice sono gli appalti e le concessioni.
- Principi generali (artt. 1-12) e mercato: l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Ambito di applicazione e contraddizioni

Art. 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
2. **Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente**, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.
3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

Art. 13. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del codice si applicano ai **contratti di appalto e di concessione...**

Glossario minimo (Allegato I.1) (1)

«**stazione appaltante**», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;

«**centrale di committenza**», una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza;

«**operatore economico**», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica;

«**raggruppamento temporaneo**», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito o costituendo, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di una unica offerta

Glossario minimo (Allegato I.1) (2)

«**aggiudicatario**», un operatore economico cui è affidato un appalto o una concessione;

«**micro, piccole e medie imprese**», le imprese come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;

«**contratti di appalto**» o «**appalti pubblici**», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;

«**affidamento del contratto**», l'atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all'operatore economico selezionato o scelto dalla stazione appaltante o dall'ente concedente;

Glossario minimo (Allegato I.1) (3)

«**affidamento diretto**», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

«**procedure aperte**», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

«**procedure ristrette**», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, con le modalità stabilite dal codice;

«**procedure negoziate**», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

I servizi professionali

REGOLAMENTO (CE) N. 213/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV

Direttiva 2004/18/ CE		CPC Prov.	CPV	
Categorie	Denominazione/Numero di riferimento della CPC	Codice CPC (*)	Codice CPV	Descrizione
25	Servizi sanitari e sociali ⁽⁶⁾			
	93			
		93121	85121270-6	Servizi psichiatrici o psicologici
		93121	85121271-3	Servizi di istituti per persone con disturbi psicologici

Gli appalti sotto soglia

Art. 48. (Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea)

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.
2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.

Le procedure sotto soglia in pillole

AFFIDAMENTO DIRETTO
ART. 50, CO. 1, LETT. A) E B)

LAVORI | < €150.000

SERVIZI E FORNITURE | < €140.000

ANCHE SENZA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI

DOCUMENTATE ESPERIENZE PREGRESSE IDONEE ALL'ESECUZIONE

NEGOZIATA SENZA BANDO
ART. 50, CO. 1, LETT. C), D), E)

LAVORI DA €150.000 A €1.000.000	CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI INDAGINI DI MERCATO O ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI
LAVORI DA €1.000.000 A SOGLIE EUROPEE <small>*SALVA LA POSSIBILITÀ DI RICORRERE A PROCEDURE ORDINARIE ARTT. 70 SS.</small>	CONSULTAZIONE DI ALMENO 10 OPERATORI ECONOMICI INDAGINI DI MERCATO O ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI
SERVIZI E FORNITURE DA €140.000 A SOGLIE EUROPEE	CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI INDAGINI DI MERCATO O ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Altri elementi importanti

- **Art. 49 Principio di rotazione**
- **Art. 52. Controllo sul possesso dei requisiti**
 - *1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli **operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti**. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.*
 - *2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.*
- **Art. 53 Garanzie**
- **Art. 54. Esclusione automatica delle offerte anomale**

I requisiti soggettivi (I)

Capo II - I requisiti di ordine generale

Art. 94. (Cause di esclusione automatica)

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

I requisiti soggettivi (II)

Capo II - I requisiti di ordine generale

Art. 95. (Cause di esclusione non automatica)

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

....

Definizioni

«**strumenti di acquisto**», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

- 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono sono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) **il mercato elettronico** realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

«**strumenti di negoziazione**», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

- 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
- 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
- 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

Definizioni

«**strumenti di acquisto**», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:


- 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono sono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) **il mercato elettronico** realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

«**strumenti di negoziazione**», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

- 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
- 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
- 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

Cos'è il MePA

Il Mercato Elettronico - MePA è il mercato digitale per gli acquisti sotto soglia comunitaria di beni, servizi e lavori di manutenzione. In qualsiasi momento le imprese possono avviare la richiesta di abilitazione e le Amministrazioni possono acquistare scegliendo le offerte pubblicate direttamente dal catalogo oppure negoziando con i fornitori abilitati.



Obbligo o facoltà

- **Art. 48. comma 3** Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
- **Art. 2, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296:**

“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione** di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”.

Come funziona il MePA

Con lo strumento MePA è possibile predisporre diversi tipi di negoziazione. Sulla base di valutazioni tecnico/economiche della tua Amministrazione, puoi decidere di avviare un affidamento diretto oppure coinvolgere più operatori economici abilitati ad operare sul MePa oppure predisporre delle vere e proprie gare sotto soglia comunitaria. Le modalità di negoziazione sono le seguenti:

- **Trattativa Diretta**
- **Confronto di Preventivi**
- **RdO Semplice**
- **RdO Evoluta**

Sulla piattaforma per indicare una delle tipologie di Negoziazione è utilizzato il termine RdO. Mettendo a confronto i quattro tipi di RdO è possibile evidenziare diversi aspetti in comune ma anche rilevanti differenze.

Trattativa Diretta e Confronto tra preventivi

Trattativa Diretta:

- Si negozia con un fornitore (quindi solo ad invito)
- Offerta economica sempre a corpo
- Senza scheda, requisito libero (note o documentazione)
- Una sola categoria di riferimento anche se con più CPV
- Documento di default: Offerta Economica
- Stipula con documento generato dal sistema o della PA
- Il documento di Stipula va inviata dalla PA o dall'area comunicazioni o extra sistema (la piattaforma non lo mette automaticamente a disposizione degli OE)

Confronto di Preventivi:

- Può coinvolgere più fornitori
- Sempre e solo ad inviti
- Offerta economica sempre a corpo
- Senza scheda tecnica, requisito libero (note o documentazione)
- Una sola categoria di riferimento anche se con più CPV
- Documento di default: Offerta Economica
- Stipula con documento generato dal sistema o della PA
- Il documento di Stipula va inviata dalla PA o dall'area comunicazioni o extra sistema (la piattaforma non lo mette automaticamente a disposizione degli OE)

RdO Semplice ed Evoluta

RdO Semplice:

- Può coinvolgere più fornitori
- Sia ad inviti che aperta
- C'è una classifica
- Solo a lotto unico
- Solo al MINOR PREZZO
- Senza scheda tecnica, requisito libero (note o documentazione)
- Una sola categoria di riferimento anche se con più CPV
- Documenti di default: Offerta Economica e Dichiarazione Sostitutiva di partecipazione
- Stipula con documento generato dal sistema o della PA
- Il documento di Stipula va inviata dalla PA o dall'area comunicazioni o extra sistema (la piattaforma non lo mette automaticamente a disposizione degli OE)

RdO Evoluta:


- Può coinvolgere più fornitori
- Sia ad inviti che aperta
- C'è una classifica
- Anche a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi)
- A MINOR PREZZO o MIGLIOR RAPPORTO QUALITA' PREZZO
- Anche con CPV di diverse categorie su stesso lotto
- Requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione)
- Documenti di default: Offerta Economica e Dichiarazione Sostitutiva di partecipazione
- Si imposta non su un'unica schermata ma navigando nei tab specifici
- Stipula con documento generato dal sistema o della PA
- Il documento di Stipula va inviata dalla PA o dall'area comunicazioni o extra sistema (la piattaforma non lo mette automaticamente a disposizione degli OE)

L'abilitazione

L'Operatore Economico per vendere i proprio beni e servizi deve abilitarsi ai mercati telematici. L'abilitazione consente quindi l'accesso ai bandi Beni, Servizi e Lavori del Mercato Elettronico e a tutti i bandi del Sistema Dinamico di Acquisizione.

https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Abilitazione_ai_Mercati_Telematici

Nuova abilitazione



<	TORNA ALLE CATEGORIE	
i	DATI IMPRESA	✓
	DICHIARAZIONI IMPRE...	
👤	DATI LEGALE RAPPRE...	
☰	DICHIARAZIONI LR	
📁	CATEGORIE	
🔄	RIEPILOGO	

Le dichiarazioni per l'abilitazione

REQUISITI DI ORDINE GENERALE ART. 94

*Sono presenti altri soggetti di cui all'Art. 94 commi 3 e 4 oltre al sottoscrittore della domanda di ammissione?

SI

NO

*Nei confronti dei soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 94 comma 1?

SI

NO

*Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 94 comma 2)?

SI

NO

*L'Operatore Economico è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 - (Art. 94 comma 5 lett. a)?

SI

NO

*L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Art. 94 comma 5 lett. b)?

SI

NO

*L'Operatore economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei propri confronti è in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,

CERTIFICAZIONI DI PROCESSO

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell'Ambiente) per l'affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam>

Accetto

*L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?

SI

NO

*L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?

SI

NO

*L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?

SI

NO

*L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?

SI

NO

L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?

SI

NO

Le dichiarazioni per l'abilitazione

acquistinretepa

DOMANDA DI AMMISSIONE
AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.

ID richiesta 892411
Data richiesta 28/11/2023

Il sottoscritto,

DATI DEL RICHIEDENTE			
Nome	DANIELE		
Cognome	GIACOMAZZI		
Data di nascita	30/07/1986	Luogo di nascita	ZEVIO
Codice fiscale	GCMDNL86L30M172W		

Maggiori informazioni:

https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Gestione_Offerte_a_Catalogo

acquistinretepa

DOMANDA DI AMMISSIONE
AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.

dotato di tutti i poteri necessari per la partecipazione alla presente procedura,

CHIEDE

l'ammissione al bando

Servizi

per la partecipazione al **Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**,
relativamente alle seguenti categorie:

- Servizi di supporto specialistico

E a tal fine, ai sensi degli articoli **46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000**, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Operatore Economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, dopo aver attentamente preso visione, e dunque accettando tutto il contenuto del Bando di cui sopra,

DICHIARA CHE

relativamente ai **requisiti di carattere generale**

L'equo compenso

L'equo compenso è definito dall'articolo 1 della nuova Legge 49/2023, come la **corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche delle prestazione professionale**, nonchè conforme ai compensi previsti

... per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, i valori presi a riferimento sono attualmente quelli stabiliti da Decreto ministeriale n. 140/2012, che dovranno essere comunque aggiornati;

L'equo compenso trova applicazione ai rapporti professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.), regolate da convenzioni e relative allo svolgimento anche in forma associata o societaria delle attività professionali rese in favore di:

- imprese bancarie assicurative e loro controllate, mandatarie;
 - imprese con più di 50 lavoratori;
 - imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro;
 - **pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.**
- La rilevanza dei rimedi a tutela del professionista fa perno sulla nullità delle clausole che compromettono l'equità del compenso

L'equo compenso nei rapporti con la PA: profili problematici

Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, **la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.**
3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

Grazie dell'attenzione

**STRUMENTI OPERATIVI PER PARTECIPARE AI BANDI DI GARA DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Webinar del 28 novembre 2023